

FOGLIO FEDERALE

Anno IV°.

Berna, 8 giugno 1921.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo. Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.°, Bellinzona.*

Legge federale

sulla

Banca Nazionale Svizzera.

(Del 7 aprile 1921.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Visto l'articolo 39 della Costituzione federale,

Visto il messaggio del Consiglio federale del 26 dicembre 1919,

decreta:

I. Disposizioni generali.

Articolo 1. Il diritto esclusivo di emettere biglietti di banca è conferito dalla Confederazione ad una banca centrale d'emissione che ha il nome di:

« SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK »,

« BANQUE NATIONALE SUISSE »,

« BANCA NAZIONALE SVIZZERA ».

Questa banca ha la personalità giuridica; è amministrata col concorso e sotto la vigilanza della Confederazione secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2. Compito principale della Banca Nazionale è quello di regolare la circolazione monetaria del paese e di agevolare le operazioni di pagamento. Dovrà inoltre assumere gratuitamente il servizio di cassa della Confederazione, in quanto esso le venga affidato.

Art. 3. La Banca Nazionale ha la sua sede giuridica e amministrativa in Berna, dove si terranno l'assemblea generale degli azionisti, le sedute del consiglio della banca e, di regola, anche quelle del comitato della banca.

La sede della direzione generale è in Zurigo.

La direzione è divisa in tre dipartimenti. Due dipartimenti hanno la loro sede in Zurigo e uno in Berna.

Art. 4. Le operazioni della Banca Nazionale nelle piazze commerciali importanti sono affidate a succursali e in altre località ad agenzie.

Prima di istituire una succursale o un'agenzia la Banca Nazionale sente il parere del Governo cantonale. Sorgendo contestazione fra un Cantone e la Banca Nazionale, la decisione definitiva spetta al Consiglio federale.

Ogni Cantone o mezzo Cantone che non abbia una succursale può domandare che sia istituita un'agenzia sul suo territorio.

A richiesta dei Governi cantonali interessati, tali agenzie devono essere affidate alle banche cantonali.

Le operazioni affidate finora alle succursali di Zurigo e di Berna sono trasferite ai dipartimenti della direzione generale che ivi hanno sede.

Art. 5. Il capitale sociale della Banca Nazionale è di cinquanta milioni di franchi diviso in centomila azioni nominative da cinquecento franchi ciascuna.

Metà del capitale sociale è versato; il versamento del resto o di parti dello stesso dovrà essere effettuato alla data fissata dal consiglio della banca con un preavviso di sei mesi.

Gli azionisti che non hanno fatto a tempo debito i versamenti, sono tenuti a pagare un interesse moratorio del 6 % all'anno e possono, quando le tre intimazioni legali per lettera raccomandata siano rimaste senza frutto, essere dichiarati decaduti dai diritti loro derivanti dal possesso o dalla sottoscrizione delle azioni e dai versamenti parziali effettuati.

In luogo delle azioni così annullate ne saranno emesse delle nuove.

Art. 6. Il capitale sociale della Banca Nazionale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea generale. La deliberazione deve essere approvata dall'Assemblea federale, che fisserà inoltre le norme secondo le quali il nuovo capitale deve essere provveduto.

Nel ripartire le azioni sarà data la preferenza ai piccoli sottoscrittori, in modo che ad ogni sottoscrittore sia assegnata almeno un'azione.

Art. 7. Solo i cittadini svizzeri, le ditte commerciali domiciliate in Svizzera, gli enti morali e le corporazioni che hanno il loro domicilio principale in Svizzera, possono essere iscritti nel registro degli azionisti, tenuto alla sede di Berna, o essere ammessi a sottoscrivere nuove azioni.

Art. 8. Il trasferimento delle azioni della Banca Nazionale si effettua mediante girata.

Ogni trasferimento deve essere approvato dal comitato della banca. Tuttavia, se l'approvazione non è concessa alla unanimità, il caso deve essere sottoposto al consiglio della banca per la decisione.

In caso di approvazione, il comitato della banca fa inscrivere il trasferimento nel registro degli azionisti come pure sul titolo stesso.

Coll'iscrizione nel registro degli azionisti il trasferimento dell'azione è legalmente valido di fronte alla Banca Nazionale, e i diritti e le obbligazioni del precedente azionista passano al nuovo.

Art. 9. La Banca Nazionale non riconosce come azionisti se non coloro che sono iscritti nel suo registro; essi soli hanno diritto di voto.

Essa non riconosce che un rappresentante per ogni azione.

Se una azione diventa proprietà di più persone, queste devono nominare un rappresentante collettivo.

Art. 10. Le azioni della Banca Nazionale portano la firma del presidente del consiglio della banca e del presidente della direzione generale in facsimile stampato, più la firma manoscritta del funzionario che tiene il registro degli azionisti.

Art. 11. Gli avvisi agli azionisti sono dati con lettere raccomandate, che vengono loro spedite all'ultimo indirizzo segnato nel registro degli azionisti, e mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Il Foglio ufficiale svizzero di commercio è l'organo ufficiale per le pubblicazioni da farsi a mezzo dei fogli pubblici, giusta le prescrizioni legali.

Per l'avviso di pagamenti di dividendi basta una sola pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, senza che occorra inviare una lettera raccomandata ad ogni azionista.

Art. 12. La Banca Nazionale e le sue succursali ed agenzie sono esenti da qualsiasi imposta nei Cantoni. Sono pure esenti dalle tasse di bollo cantonali gli atti emananti dalla Banca Nazionale e le quietanze che essa rilascia.

Restano riservati i diritti dei Cantoni e dei Comuni concernenti le tasse di mutazione e le tasse per speciali prestazioni da parte dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 13. Le disposizioni del titolo ventesimosesto del Codice federale delle obbligazioni sulle società anonime o per azioni, si applicano alla Banca Nazionale, in quanto la presente legge non contenga prescrizioni particolari sulla organizzazione e l'amministrazione della banca o sul foro.

II. Operazioni della Banca Nazionale.

Art. 14. La Banca Nazionale è semplicemente una banca d'emissione, di giro e di sconto e non è autorizzata a fare che le seguenti operazioni:

- 1° Emissione di biglietti di banca secondo le disposizioni della presente legge.
- 2° Sconto di cambiali e di chèques all'ordine sulla Svizzera, portanti almeno due firme notoriamente solvibili e indipendenti l'una dall'altra, e sconto di obbligazioni sulla Svizzera che possono essere ammesse come pegno. La scadenza non può superare tre mesi. Le cambiali e gli chèques all'ordine di agricoltori, basati su una operazione commerciale, sono assimilati agli altri effetti cambiari.

- 3° Compra e vendita di cambiali, di chèques all'ordine e di averi a vista sull'estero, nonchè di buoni del tesoro di Stati esteri. La scadenza non può superare tre mesi. Le cambiali devono portare almeno due firme notoriamente solvibili e indipendenti l'una dall'altra.
- 4° Prestiti a interessi su deposito di obbligazioni (anticipazioni contro pegno):
- a) per un termine fisso e al massimo di tre mesi;
 - b) in conto corrente, con termine di denuncia di 10 giorni al massimo.
- Le azioni non sono ammesse come pegno.
- 5° Accettazione di denaro in conto infruttifero; accettazione in conto fruttifero di denaro della Confederazione e delle amministrazioni ed istituti sottoposti alla sua vigilanza.
- 6° Bancogiri e compensazioni, mandati e incassi.
- 7° Compra, per suo proprio conto, ma solo in vista di un impiego temporaneo dei fondi della banca, di obbligazioni fruttifere della Confederazione, dei Cantoni o di Stati esteri al portatore e facilmente realizzabili.
- 8° Compra e vendita per proprio conto e per conto di terzi di metalli preziosi in verghe o monete, e anticipazioni sui medesimi.
- 9° Emissione di certificati d'oro e d'argento.
- 10° Custodia e amministrazione di titoli e oggetti di valore, compra e vendita di titoli e sottoscrizione per conto di terzi.
- 11° Cooperazione all'emissione di prestiti della Confederazione e accettazione di sottoscrizioni a prestiti della Confederazione e dei Cantoni, esclusa in ambedue i casi qualsiasi partecipazione a impegni fissi di tali prestiti.

Art. 15. La Banca Nazionale è tenuta:

- 1° ad accettare senza spese nelle sue sedi di Zurigo e di Berna, nonchè in tutte le sue succursali ed agenzie, pagamenti per conto della Confederazione e delle sue amministrazioni, e ad eseguire, pure senza spese, anche dei pagamenti per loro conto, ma soltanto fino a concorrenza del conto attivo della Confederazione presso la banca;

2° a ricevere in deposito, quando ne sia richiesta, e ad amministrare senza spese i titoli e valori appartenenti alla Confederazione o posti sotto la sua amministrazione.

Art. 16. La Banca Nazionale pubblica regolarmente il saggio dello sconto e quello dell'interesse per le anticipazioni.

Essa pubblica lo stato del suo attivo e del suo passivo ogni settimana e i suoi conti annuali.

III. Emissione, copertura, rimborso e ritiro di biglietti di banca.

Art. 17. La Banca Nazionale emette biglietti di banca secondo i bisogni del commercio alle condizioni fissate dalla presente legge; essa è sola responsabile di questi biglietti.

I biglietti di banca sono fabbricati, consegnati, ritirati e distrutti sotto il controllo del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 18. I biglietti di banca sono emessi in tagli da cinquanta, cento, cinquecento e mille franchi.

La Banca Nazionale può, col consenso del Consiglio federale, emettere dei biglietti di altro taglio.

Art. 19. Il controvalore totale dei biglietti in circolazione deve essere rappresentato:

da monete d'oro o d'argento aventi corso legale o valore riconosciuto a mezzo di convenzione, esclusi gli spezzati d'argento;

da verghe d'oro, calcolate al saggio monetario legale e dedotte le spese di coniazione;

da monete d'oro estere;

da cambiali, chèques, obbligazioni, buoni del tesoro, averi a vista sull'estero;

da crediti risultanti da prestiti in conto corrente su:

a) titoli che rispondano alle prescrizioni dell'art. 14, numero 4, lettera b;

b) metalli preziosi (art. 14, numero 8).

La copertura metallica deve ammontare al 40% almeno dei biglietti in circolazione.

Art. 20. La Banca Nazionale è obbligata a cambiare a vista i suoi biglietti, alla pari e in moneta legale;

- a) alla sua sede in Berna, senza limitazione di somma;
- b) alla sua sede in Zurigo e alle succursali ed agenzie, nella misura consentita dalla riserva metallica e dai propri bisogni, ma ad ogni modo entro il tempo necessario per procurarsi i fondi dalla cassa centrale. Il servizio di cambio dei biglietti sarà organizzato in modo da rispondere ai bisogni della piazza.

Art. 21. La Banca Nazionale è obbligata ad accettare in ogni tempo i suoi biglietti alla pari, sia in pagamento, sia per la formazione di depositi.

Anche le casse pubbliche federali sono obbligate ad accettare in pagamento, alla pari, i biglietti della Banca Nazionale.

Art. 22. Il Consiglio federale non può decretare il corso forzoso dei biglietti e svincolare la Banca Nazionale dall'obbligo di cambiare i propri biglietti in moneta legale che in caso di necessità, in tempo di guerra.

Art. 23. La Banca Nazionale è obbligata a rimborsare integralmente i biglietti danneggiati allorquando la serie cui appartengono ed il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà o fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

Essa non è tenuta ad accordare un'indennità per i biglietti perduti o distrutti.

Art. 24. E' vietato alla Banca Nazionale e alle sue succursali o agenzie di rimettere in circolazione i biglietti danneggiati o logori.

Art. 25. La Banca Nazionale può ritirare dalla circolazione determinate serie di biglietti quando gran parte dei biglietti fossero danneggiati o logori, quando si fossero accertate falsificazioni, e quando altri motivi importanti rendessero necessaria questa misura.

Il ritiro di una o più serie deve essere autorizzato dal Consiglio federale il quale ordina le necessarie pubblicazioni.

Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

La Banca Nazionale è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a rimborsare o a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.

Il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il rimborso durante questo termine sarà versato al fondo svizzero degli invalidi.

IV. Rendimento dei conti. Fondo di riserva.

Ripartizione dell'utile netto.

Art. 26. I conti della Banca Nazionale devono essere sottoposti al Consiglio federale per l'approvazione, prima d'essere presentati all'assemblea generale degli azionisti.

Si chiudono alla fine dell'anno civile.

I bilanci annuali devono essere compilati secondo i principi stabiliti dal Codice federale delle obbligazioni.

Art. 27. Per coprire le eventuali perdite del capitale sociale, è costituito un fondo di riserva che è alimentato da prelevamenti fatti sull'utile netto annuo.

Il fondo di riserva costituisce una parte del capitale d'esercizio della banca.

Art. 28. Dall'ammontare dell'utile netto risultante dal conto profitti e perdite, è anzitutto prelevata una somma del 10% da versare al fondo di riserva; questa somma non potrà in nessun caso annualmente superare il 2% del capitale effettivamente versato.

Sarà poi assegnato un dividendo non maggiore del 5% al capitale effettivamente versato.

Il sopravanzo sarà devoluto, fino al 10%, al pagamento di un superdividendo che non superi l'1% del capitale effettivamente versato.

Il resto dell'utile netto sarà ripartito come segue:

- 1° innanzitutto i Cantoni ricevono un'indennità di ottanta centesimi per capo della loro popolazione;
- 2° l'eventuale eccedenza spetta, salvo il disposto dell'art. 29, per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni.

La ripartizione ai Cantoni è fatta dal Consiglio federale in base alla loro popolazione di residenza ordinaria accertata dall'ultimo censimento federale.

Art. 29. Se in un esercizio l'utile realizzato dalla Banca Nazionale non bastasse per pagare integralmente l'indennità spettante ai Cantoni, la cassa federale anticiperà le somme necessarie per supplire all'insufficienza. Queste anticipazioni saranno rimborsate alla Confederazione coll'interesse annuo del 3½ %, non appena l'utile netto della banca lo consentirà. La ripartizione supplementare prevista all'art. 28 capoverso 4, numero 2 non avrà luogo che allorquando la Confederazione sarà stata rimborsata delle sue anticipazioni.

V. Organi della Banca Nazionale.

Art. 30. Gli organi della Banca Nazionale sono:

A. per la vigilanza e il controllo:

l'assemblea generale degli azionisti;
 il consiglio della banca;
 il comitato della banca;
 i comitati locali;
 la commissione di revisione.

B. per la direzione:

la direzione generale;
 le direzioni locali.

1. Dei vari organi della banca.

a) L'assemblea generale degli azionisti.

Art. 31. Ha diritto d'intervenire all'assemblea generale ogni azionista iscritto nel registro delle azioni, o un suo mandatario debitamente autorizzato, che deve essere egli pure azionista.

Le azioni iscritte sotto un solo nome non possono essere rappresentate che da una sola persona.

Il consiglio della banca pubblicherà le prescrizioni necessarie per la forma della procura.

I membri del consiglio della banca e della direzione generale che non sono azionisti assistono all'assemblea generale con voto consultivo.

Art. 32. L'assemblea generale è convocata dal presidente del consiglio della banca, almeno tre settimane innanzi al giorno fissato per l'adunanza.

Il presidente del consiglio della banca può, se giudica il caso urgente, abbreviare questo termine a otto giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. Le proposte che dieci azionisti almeno presentano per iscritto al consiglio della banca, prima che sia spedito l'avviso di convocazione, devono pure figurare nell'ordine del giorno.

Non possono prendersi deliberazioni sopra oggetti che non figurano nell'ordine del giorno, salvo che si tratti di deliberare sulla proposta fatta in assemblea generale di convocare un'assemblea generale straordinaria. Non occorre avviso preventivo quando si tratti di semplici proposte, o di comunicazioni sulle quali non debba deliberarsi.

Art. 33. La presidenza dell'assemblea generale è tenuta dal presidente del consiglio della banca o, se egli è impedito, dal vicepresidente o, in caso di bisogno, da un altro membro del comitato a ciò designato dal consiglio della banca.

Gli scrutatori sono nominati ogni volta dall'assemblea generale, per la durata dell'adunanza, a maggioranza assoluta di voti degli azionisti intervenuti e a scrutinio aperto. I membri del consiglio della banca non possono essere eletti scrutatori.

Le deliberazioni e le decisioni dell'assemblea generale sono consegnate nei processi verbali, che devono essere firmati dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Il segretario è scelto dal consiglio della banca.

Gli estratti di questi processi verbali devono essere autenticati dalla presidenza e da un altro membro del consiglio della banca.

Art. 34. E' tenuta una lista di presenza, che deve indicare il nome e il domicilio degli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea generale e il numero delle azioni rappresentate da ciascuno di essi.

La lista di presenza deve esser firmata dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Se si tratta di deliberazioni per la validità delle quali la legge esige un atto autentico, un notaio pubblico deve assistere alle deliberazioni e compilare codesto atto.

Art. 35. Gli azionisti devono avanzare la domanda per ottenere una carta d'ammissione all'assemblea generale, almeno tre giorni avanti la data dell'assemblea presso i dipar-

timenti della direzione generale, le succursali o le agenzie. Il rilascio delle carte d'ammissione si fa in base alle iscrizioni contenute nel registro delle azioni.

Art. 36. L'assemblea generale è valida quando intervengono almeno trenta azionisti, rappresentanti almeno diecimila azioni.

Non raggiungendosi questo numero alla prima convocazione, deve essere convocata immediatamente una nuova assemblea, la quale è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle azioni rappresentate.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 41 della presente legge.

Art. 37. Ogni azione dà diritto a un voto; nessun azionista privato potrà però disporre di più di cento voti di azioni proprie o rappresentate.

Art. 38. Salvo il disposto dell'art. 41 della presente legge, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le votazioni hanno luogo, di regola, a voto aperto, ma per scheda segreta quando il presidente lo ordini o cinque azionisti presenti ne facciano domanda. L'elezione dei membri del consiglio della banca la cui nomina spetta all'assemblea generale, come pure quella dei membri e dei supplenti della commissione di revisione, devono farsi a scrutinio segreto.

Art. 39. L'assemblea generale ordinaria si raduna ogni anno, non più tardi del mese di aprile, per prendere conoscenza del rapporto di gestione e dei conti annuali, nonché per deliberare circa l'impiego dell'utile netto.

Il rapporto scritto della commissione di revisione deve esser letto prima del voto.

L'accettazione senza riserva dei conti equivale, per gli organi dell'amministrazione, al discarico della loro opera durante l'esercizio.

Si terranno assemblee generali straordinarie ogni qualvolta il consiglio della banca o i revisori lo giudichino necessario.

Si convocheranno, inoltre, assemblee generali straordinarie ogni qualvolta l'assemblea generale lo deliberi, o quando uno o più azionisti, le cui azioni rappresentino in-

sieme il decimo almeno del capitale sociale, ne facciano domanda, da essi firmata, e indicante lo scopo della convocazione.

Art. 40. Oltre gli oggetti menzionati nell'art. 39, capoverso 1, l'assemblea generale ha ancora le seguenti competenze:

- 1° Nomina di quindici membri del consiglio della banca.
- 2° Nomina della commissione di revisione.
- 3° Deliberazione su tutti gli affari che il consiglio della banca le sottomette di sua propria iniziativa o che le sono demandati in virtù dell'art. 39, capoverso 5, della presente legge.
- 4° Deliberazione sull'aumento del capitale sociale, salva l'approvazione da parte dell'Assemblea federale.
- 5° Presentazione di proposte al Consiglio federale, a destinazione dell'Assemblea federale, circa eventuali modificazioni alla presente legge.
- 6° Deliberazione sul rinnovamento o la liquidazione della società, un anno almeno avanti la scadenza del privilegio.

Art. 41. Gli aumenti del capitale sociale e le proposte al Consiglio federale tendenti a modificare la presente legge, non possono essere votati dall'assemblea generale se non quando vi sia rappresentata la quarta parte almeno di tutte le azioni; similmente, le deliberazioni intorno al rinnovamento o alla liquidazione della società, non saranno valide, se non quando sia rappresentata all'assemblea almeno la metà di tutte le azioni.

Se l'assemblea non è in numero alla prima convocazione, una seconda assemblea deve essere convocata alla distanza di almeno trenta giorni dalla prima. Questa seconda assemblea potrà deliberare validamente sugli oggetti previsti nel precedente capoverso anche quando non fosse rappresentato il numero d'azioni richiesto dal capoverso stesso; questa clausola dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione per la seconda assemblea generale.

Il rinnovamento della società dopo la scadenza del privilegio è deliberato qualora i due terzi almeno di tutti i voti espressi non si siano pronunciati per la liquidazione.

b) *Il consiglio della banca.*

Art. 42. Il consiglio della banca si compone di quaranta membri eletti per quattro anni, di cui quindici sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti e venticinque dal Consiglio federale. Per anno s'intende il periodo compreso fra la chiusura di un'assemblea generale ordinaria e la chiusura dell'assemblea ordinaria seguente.

Art. 43. Nella composizione di esso consiglio si dovrà aver cura che, oltre la finanza, vi siano rappresentati il commercio, l'industria, le arti e mestieri e l'agricoltura.

Art. 44. La nomina del consiglio della banca si fa nel modo seguente:

Il Consiglio federale nomina in primo luogo il presidente e il vicepresidente.

L'assemblea generale nomina poi quindici membri, e notifica al Consiglio federale le nomine fatte. Il Consiglio federale procede allora alla nomina degli altri ventitre membri, di cui cinque, al più, possono far parte delle Camere federali e cinque, al più, dei Governi cantonali.

Nella scelta di questi ventitre membri si avrà cura che siano convenientemente rappresentati i principali centri bancari, commerciali e industriali.

I membri del consiglio della banca non sono obbligati a depositare azioni.

Art. 45. Al consiglio della banca spetta la vigilanza generale sull'andamento e sulla direzione degli affari della Banca Nazionale.

E' specialmente incaricato:

- 1° di nominare cinque membri del comitato della banca;
- 2° di nominare i comitati locali;
- 3° di presentare al Consiglio federale proposte per la nomina dei membri della direzione generale, dei loro supplenti e dei membri delle direzioni locali;
- 4° di esaminare e di adottare i regolamenti e i rapporti, nonchè i conti annuali compilati dal comitato della banca d'accordo con la direzione generale e da sottoporsi all'approvazione del Consiglio federale;
- 5° di emanare delle prescrizioni relative al trasferimento di azioni;

- 6° di ordinare l'emissione di biglietti nei tagli designati all'art. 18, capoverso 2;
- 7° di ordinare il versamento delle frazioni non versate del capitale sociale;
- 8° di ritirare delle serie di biglietti;
- 9° di fissare gli stipendi a norma dell'art. 64;
- 10° di preparare e concretare le proposte da farsi all'assemblea generale;
- 11° di prendere tutte le risoluzioni relative alla conclusione d'affari per più di cinque milioni di franchi o al limite del credito che può essere accordato ai clienti della banca quando si tratta di somme superiori ai tre milioni di franchi.

Per la conclusione di affari o la concessione di crediti per una somma superiore alla quinta parte del capitale sociale versato, il consiglio della banca non può deliberare validamente se non coll'assenso di almeno trenta membri. Lo stesso numero di voti sarà necessario per qualunque nuova concessione di crediti che sorpassi l'ammontare suddetto.

In tutti gli altri casi le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 46. Le deliberazioni del consiglio della banca sono consegnate in un processo verbale, il quale, approvato che sia, deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Il segretario è nominato dal consiglio della banca.

Art. 47. Tutti gli atti e documenti che emanano dal consiglio della banca devono essere firmati dal presidente del consiglio e da un membro della direzione generale.

Art. 48. I membri del consiglio della banca possono dimettersi in qualunque tempo, ma il consiglio deve essere informato della loro intenzione tre mesi prima.

Se occorra provvedere alla surrogazione di membri del consiglio della banca eletti dall'assemblea generale, l'elezione dei nuovi membri deve farsi nell'assemblea ordinaria più prossima. Tuttavia, se il numero dei membri eletti dall'assemblea generale fosse ridotto a 12, dovrà convocarsi un'assemblea straordinaria per procedere alle elezioni supplementive.

Se i membri da surrogare sono nominati dal Consiglio federale, dovrà esso Consiglio procedere il più presto possibile alle elezioni suppletive.

I membri eletti in sostituzione sono nominati per il resto del periodo amministrativo.

I membri uscenti sono rieleggibili.

Art. 49. Il consiglio della banca si aduna una volta per trimestre; può per altro essere convocato straordinariamente dalla presidenza, o quando dieci membri ne facciano domanda.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Se i membri del consiglio della banca non possono essere adunati in numero legale, la presidenza è autorizzata a surrogarli con membri dei comitati locali, osservando un equo turno.

c) Il comitato della banca.

Art. 50. Il comitato della banca, composto di sette membri e nominato per la durata di un periodo amministrativo di quattro anni, esercita come delegazione del consiglio della banca, la vigilanza e il controllo regolare sulla Banca Nazionale.

Il comitato si compone del presidente e del vicepresidente del consiglio della banca e di cinque altri membri, da nominarsi dal consiglio stesso. Un Cantone non può essere rappresentato nel comitato da più di un membro.

Il consiglio della banca nomina inoltre tre supplenti.

Il comitato si riunisce quando è necessario e almeno una volta al mese.

Nel caso di affari particolarmente urgenti o di sì poca importanza da non giustificare la convocazione di una seduta straordinaria, le deliberazioni possono essere prese validamente per corrispondenza scritta. Le deliberazioni prese in tal modo devono essere sottoposte, nella seduta più prossima, a una nuova discussione, e poi inserite nel processo verbale.

Art. 51. Il comitato è incaricato dell'esame preliminare di tutti gli affari da trattarsi dal consiglio della banca. Esso dà parere sulla determinazione del saggio ufficiale dello sconto e dell'interesse per le anticipazioni.

Esso delibera inoltre su tutte le questioni che la presente legge non riserva ad altro organo della banca.

Tutti gli affari o fissazioni di crediti il cui ammontare superi la somma di un milione di franchi e che non siano di competenza del consiglio della banca, devono essere sottoposti all'approvazione del comitato.

Il comitato presenta al consiglio della banca, a destinazione del Consiglio federale, proposte per la nomina dei membri della direzione generale, dei loro supplenti e dei membri delle direzioni locali.

Il comitato della banca, udita la direzione generale, nomina tutti i capiservizio, i procuratori e i mandatari commerciali.

d) *I comitati locali.*

Art. 52. Presso le succursali e presso i dipartimenti incaricati degli affari locali di Zurigo e di Berna sono istituiti dei comitati locali per la stima dei crediti, per l'esame delle obbligazioni cambiarie e delle anticipazioni contro pegno. Essi sono composti di tre o quattro membri nominati dal consiglio della banca per un periodo amministrativo di quattro anni e scelti di preferenza fra gli industriali ed i commercianti della piazza e dei dintorni.

I comitati locali delle succursali hanno il diritto di fare proposte per la nomina delle direzioni locali. Allorchè si tratta della nomina dei capiservizio, dei procuratori e dei mandatari commerciali della loro succursale, i comitati fanno le loro proposte alla direzione generale a destinazione del comitato della banca.

I membri del consiglio della banca possono far parte di un comitato locale.

Il comitato della banca sceglie, fra i membri del comitato locale, il presidente di questo comitato ed il suo supplente.

I comitati locali si adunano secondo che lo richiedono gli affari; le loro deliberazioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei membri.

e) *La commissione di revisione.*

Art. 53. La commissione di revisione è nominata ogni anno dall'assemblea generale ordinaria; essa si compone di tre membri e di tre supplenti. Può essere eletto anche chi non è azionista.

La commissione di revisione è incaricata di verificare i conti annuali e il bilancio, e di rassegnare all'assemblea generale un rapporto scritto sul risultato della sua verifica. Questo rapporto è notificato anche al Consiglio federale.

La commissione di revisione ha il diritto di prendere in qualunque tempo conoscenza di tutto il funzionamento della Banca Nazionale, osservando tuttavia le prescrizioni dell'art. 60.

f) *La direzione generale.*

Art. 54. La direzione generale è l'autorità direttiva ed esecutiva superiore della banca. Essa prende, salvo il disposto degli articoli 45 e 51 della presente legge, e in conformità dei regolamenti e degli ordini di servizio, tutti i provvedimenti atti a realizzare il compito e lo scopo della Banca Nazionale. In special modo la direzione generale fissa il saggio ufficiale dello sconto e il saggio dell'interesse per le anticipazioni, dopo aver sentito il parere del comitato della banca e quello delle direzioni delle principali succursali.

Per ritirare delle serie di biglietti dalla circolazione essa ne chiede l'autorizzazione al Consiglio federale.

Essa nomina i funzionari e gl'impiegati dell'amministrazione centrale, quando questi non debbano essere nominati dal Consiglio federale o dal comitato della banca.

Essa fa proposte al comitato della banca per la nomina dei supplenti dei membri della direzione generale, per la nomina dei membri delle direzioni locali, nonchè per la nomina dei capiservizio, dei procuratori e dei mandatari commerciali.

La direzione generale rappresenta la Banca Nazionale di fronte ai terzi; essa è l'autorità immediatamente preposta a tutti i funzionari ed impiegati dell'amministrazione centrale, nonchè alle direzioni locali.

Art. 55. La direzione si compone di tre membri ai quali sono aggiunti i supplenti necessari.

I membri della direzione generale e i loro supplenti sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del consiglio della banca, per un periodo di sei anni.

Il Consiglio federale sceglie, fra i membri della direzione generale, un presidente ed un vicepresidente.

Gli affari sono ripartiti fra i tre dipartimenti. I dipartimenti di Zurigo dirigono le operazioni di sconto, quelle delle divise estere, delle anticipazioni contro pegno, il servizio bancogiri e il controllo; il dipartimento di Berna è incaricato dell'emissione dei biglietti, della gestione della riserva metallica e delle relazioni con l'amministrazione federale e con le strade ferrate federali.

I direttori amministrano i loro dipartimenti giusta le decisioni e le istruzioni della direzione generale.

g) *Le direzioni locali.*

Art. 56. Ad ogni succursale è preposto un direttore al quale può essere aggiunto un vicedirettore. Essi sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del consiglio della banca, per un periodo amministrativo di sei anni.

Le direzioni locali sono incaricate, sotto loro responsabilità, della direzione e dell'amministrazione delle succursali della banca, giusta le istruzioni della direzione generale e i regolamenti.

Esse nominano i funzionari e gli impiegati delle succursali, quando questi non debbano essere nominati dal comitato della banca. I funzionari e gli impiegati delle succursali dipendono immediatamente dalle direzioni locali.

2. Disposizioni generali.

Art. 57. I membri del consiglio della banca e dei comitati locali, i membri e i supplenti della commissione di revisione, nonché tutti i funzionari e gli impiegati della Banca Nazionale devono essere cittadini svizzeri residenti in Isvizera.

Art. 58. I membri dell'Assemblea federale, dei Governi cantonali e del consiglio della banca, non possono far parte nè della direzione generale nè delle direzioni locali.

Art. 59. Per impegnare validamente la Banca Nazionale è necessaria la firma collettiva di due persone autorizzate a firmare in nome di essa. Le disposizioni speciali in proposito saranno fissate da un regolamento.

Art. 60. I componenti l'amministrazione della Banca Nazionale, come pure tutti i funzionari ed impiegati di questa, hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sulle relazioni d'affari della banca con i suoi clienti.

Art. 61. Tutti i funzionari ed impiegati della Banca Nazionale sono soggetti alle disposizioni della legislazione civile e penale federale sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari della Confederazione.

Art. 62. Tutti i funzionari ed impiegati della Banca Nazionale possono essere destituiti con decisione motivata dell'autorità che li ha nominati.

Art. 63. Un regolamento compilato dal consiglio della banca e sottoposto all'approvazione del Consiglio federale, fissa le competenze delle autorità della banca e i loro rapporti reciproci, nonchè il minimo ed il massimo degli stipendi, e regola in generale tutto quanto riguarda la gestione.

Art. 64. Gli stipendi sono fissati, nei limiti del regolamento, dal consiglio della banca per i membri della direzione generale, dei loro supplenti, e per i membri delle direzioni locali; dall'autorità di nomina per tutti gli altri funzionari ed impiegati.

Non si accordano partecipazioni agli utili.

VI. Concorso e vigilanza della Confederazione.

Art. 65. Il concorso e la vigilanza nell'amministrazione della banca, previsti dalla costituzione, si esercitano:

1. Dall'Assemblea federale; coll'approvare l'aumento del capitale sociale (art. 6).
2. Dal Consiglio federale;
 - a. col nominare suoi rappresentanti nelle autorità della banca (art. 42-44, art. 50);
 - b. col nominare i membri della direzione generale e i loro supplenti, nonchè i membri delle direzioni locali (art. 55 e 56);
 - c. col risolvere le contestazioni fra Cantoni e Banca Nazionale in merito all'istituzione di succursali e agenzie (art. 4, capov. 2);
 - d. coll'approvare l'emissione di biglietti di banca nei tagli previsti all'art. 18, capov. 2;
 - e. coll'autorizzare il ritiro di serie di biglietti (art. 25, capov. 2);

- f. collo svincolare la Banca Nazionale dall'obbligo di cambiare i propri biglietti in moneta legale e col decretare il corso forzoso dei biglietti (art. 22);
- g. col fissare definitivamente l'indennità da versarsi ai Cantoni (art. 28);
- h. coll'approvare il regolamento che fissa le competenze e gli stipendi (art. 63);
- i. coll'approvare il rapporto di gestione e il conto annuale (art. 26);
- k. col presentare il suo rapporto all'Assemblea federale.

3. Dal Dipartimento federale delle finanze:

col controllo sulla fabbricazione, sulla consegna, sul ritiro e sulla distruzione dei biglietti (art. 17, cap. 2).

VII. Disposizioni penali.

Art. 66. Chiunque avrà fabbricato biglietti di banca falsi per metterli in circolazione come buoni, sarà punito con la reclusione fino a venti anni.

Art. 67. Chi avrà assegnato a biglietti di banca buoni un valore superiore a quello che rappresentano, nell'intento di metterli in circolazione con questo valore, sarà punito con la reclusione fino a cinque anni o colla detenzione non minore di sei mesi.

Art. 68. Chiunque avrà scientemente messo in circolazione come buoni dei biglietti di banca falsi o alterati, sarà punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque, avendo ricevuto come buoni dei biglietti di banca falsi o alterati, li rimette in circolazione dopo averne riconosciuta la falsità, sarà punito colla detenzione fino a un anno o colla multa fino a 10.000 franchi.

Art. 69. Chiunque avrà fatto o si sarà procurato incisioni, lastre, clichés o altre forme per servirsene a falsificare o ad alterare dei biglietti di banca, sarà punito con la reclusione fino a cinque anni o colla detenzione non inferiore a sei mesi.

Art. 70. Chiunque avrà fabbricato o diffuso, a titolo di avviso, di reclame o anche di semplice scherzo, delle stampe o vignette imitanti i biglietti di banca, sarà punito colla detenzione fino a tre mesi o colla multa fino a 1000 franchi.

Art. 71. I biglietti di banca falsi o alterati saranno distrutti, e così pure le incisioni, lastre, clichès o altre forme destinate alla loro falsificazione o alterazione.

Art. 72. Chiunque, contrariamente alla prescrizione dell'art. 39 della Costituzione federale, avrà emesso biglietti di banca o qualsiasi altra moneta fiduciaria, sarà punito colla detenzione fino a un anno o con una multa di cinque volte il valore rappresentato dai biglietti emessi senza autorizzazione e non inferiore a 5.000 franchi.

Art. 73. Le disposizioni degli art. 66-72 si applicano anche per ciò che riguarda i certificati d'oro e d'argento menzionati nell'art. 14, numero 9.

Art. 74. Le pene comminate negli articoli 66-73 si applicano anche ai reati commessi su territorio estero.

Nel rimanente si applicano le disposizioni generali del Codice penale federale.

La repressione dei reati appartiene alla giurisdizione penale federale.

VIII. Durata del privilegio della Banca Nazionale.

Art. 75. Il privilegio della Banca Nazionale per l'emissione di biglietti di banca dura fino al 20 giugno 1927.

Art. 76. La decisione circa il rinnovamento o no del privilegio della Banca Nazionale e circa l'eventuale assunzione della banca da parte della Confederazione, ha luogo nelle forme stabilite dalla legislazione federale.

Qualora la Confederazione volesse rinnovare il privilegio, la durata del nuovo privilegio sarà ogni volta di dieci anni.

Qualora la Confederazione non volesse rinnovare il privilegio, essa si riserva il diritto, mediante preavviso di un anno, di rilevare la Banca Nazionale, coll'attivo e il passivo, in base ad un bilancio stabilito di comune accordo o, in caso di contestazione, per sentenza del Tribunale federale.

La Confederazione può rilevare la banca alle stesse condizioni qualora l'assemblea generale ne votasse la liquidazione.

Art. 77. In mancanza di una decisione della Confederazione giusta l'art. 76, l'emissione dei biglietti di banca resta

confidata alla Banca Nazionale per altri tre anni. Una contraria decisione della Banca Nazionale che stabilisca il suo scioglimento non ha valore giuridico.

Art. 78. Nel caso che la Banca Nazionale passasse alla Confederazione, il capitale azioni viene rimborsato, con interesse del 5 % per il periodo della liquidazione.

Il fondo di riserva, in quanto non debba servire a coprire delle perdite, è ripartito come segue :

un terzo, al massimo il 10% del capitale sociale effettivamente versato, agli azionisti;

metà del resto alla Confederazione per essere versato alla nuova banca di emissione, e l'altra metà ai Cantoni in proporzione della loro popolazione.

Il resto dell'attivo sarà assegnato alla nuova banca di emissione della Confederazione.

IX. Foro.

Art. 79. Il Tribunale federale conosce in prima e ultima istanza :

- a. di tutte le contestazioni di diritto privato risultanti dall'emissione di biglietti di banca;
- b. delle contestazioni che sorgessero fra la Confederazione, i Cantoni e gli altri proprietari di azioni, fra di loro o con la Banca Nazionale, a proposito degli utili netti o del prodotto della liquidazione;
- c. delle contestazioni relative alla fissazione del bilancio nel caso che la banca passasse alla Confederazione.

Tutti gli altri litigi riguardanti la Banca Nazionale sono di competenza dei tribunali ordinari.

X. Disposizioni transitorie e finali.

Art. 80. La Banca Nazionale si assume, per sè ed aventi causa, di rimborsare fino al 20 giugno 1940 i biglietti di banca degli istituti che il 19 giugno 1907 avevano il diritto di emettere biglietti in conformità della legge federale 8 marzo 1881. Dopo questo termine il controvalore dei biglietti non presentati per il rimborso sarà devoluto al fondo svizzero degli invalidi.

Qualora il diritto della Banca Nazionale di emettere biglietti cessi prima del 20 giugno 1940, l'obbligo del rimborso passa alla Confederazione contro indennizzo. La Confederazione può trasferire ad una nuova banca d'emissione l'obbligo del rimborso.

Art. 81. Coll'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

la legge federale del 6 ottobre 1905 sulla Banca Nazionale Svizzera (Raccolta Ufficiale, XXII, 47);

la legge federale del 24 giugno 1911 concernente revisione della legge federale del 6 ottobre 1905 sulla Banca Nazionale Svizzera (Raccolta Ufficiale XXVII, 746);

Resta riservato il decreto del Consiglio federale del 18 febbraio 1921 che completa temporaneamente gli art. 19 e 20 della legge federale 6 ottobre 1905 sulla Banca Nazionale Svizzera (Raccolta Ufficiale XXXVII, 154).

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 aprile 1921.

Il Presidente : Dr. J. BAUMANN.

Il Segretario : KARSLIN.

Così decretato dal Consiglio Nazionale.

Berna, 7 aprile 1921.

Il Presidente : GARBANI-NERINI.

Il Segretario : G. BOVET.

Il Consiglio federale decreta :

La presente legge sarà pubblicata, conforme all'art. 89, capoverso 2°, della Costituzione federale e all'art. 3 della legge 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e decreti federali.

Berna, 7 aprile 1921.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

STEIGER.

Data della pubblicazione: 13 aprile 1921.

Scadenza del termine di referendum: 12 luglio 1921.

Legge federale sulla Banca Nazionale Svizzera. (Del 7 aprile 1921.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1921
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	08.06.1921
Date	
Data	
Seite	633-655
Page	
Pagina	
Ref. No	10 147 369

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.